

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1905 del 27/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Societa' HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), localita' Gaibanella, Via Pignola - Codice Agglomerato AFE0059 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attivita' di raccolta e depurazione acque reflue urbane, autorizzata con atto A.U.A. n. 2051 del 09.04.2015 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1968 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 19493/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località **Gaibanella**, Via Pignola – **Codice Agglomerato AFE0059** - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane**, autorizzata con atto A.U.A. n. 2051 del 09.04.2015 e s.m.i.

### **LA RESPONSABILE**

VISTA la domanda in data 24.06.2019, assunta al P.G. di Arpae il 24.06.2019 con il n. PG/2019/99941, presentata dalla Società HERA S.p.A., nella persona di Scarcella GianNicola in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località Gaibanella, Via Pignola, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane, autorizzata con atto di A.U.A. della Provincia di Ferrara n. 2051 del 09.04.2015 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici, autorizzata con l'A.U.A. succitata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTA altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'Allegato IV, "Impianti e attività in deroga" - Parte I "Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1", alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che ricomprende, in particolare, il Punto p)-bis: Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico: in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti;

VISTA la D.G.R. n. 201 del 22.02.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 Aprile 2019, n. 569: "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti", che individua l'agglomerato cod. AFE0059 con il nome "San Bartolomeo in Bosco-Gaibanella-Fossanova San Marco";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'agglomerato in oggetto, sono regolarmente in vigore i seguenti atti:

- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2051 del 09.04.2015 della Provincia di Ferrara, come modificata con atto di modifica non sostanziale, adottato da Arpae, n. DET-AMB-2018-3262 del 26.06.2018, rilasciati per l'impianto di Ferrara, loc. Gaibanella, Via Pignola;
- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-6200 del 20.11.2017, adottato da Arpae, rilasciato per l'impianto di Ferrara, loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Spinazzino;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nell'istanza presentata, riguardano la variazione della rete fognaria a seguito della dismissione dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di San Bartolomeo in Bosco sito in Via Spinazzino e che la Ditta dichiara che "il suddetto agglomerato viene accorpato al AFE0059, che afferisce al depuratore di Gaibanella, risultato in grado di trattare l'aumento di portata derivato dalla dismissione dell'impianto di cui sopra";

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PG/2019/192113 del 16.12.2019, di richiesta integrazioni riguardanti una planimetria aggiornata della rete fognaria dell'agglomerato di Gaibanella, con l'individuazione dell'impianto di depurazione e del relativo scarico e la verifica della presenza di scarichi di acque meteoriche non segnalate nella planimetria presentata;

VISTA la planimetria trasmessa dalla Società con nota in data 23.12.2019, Prot. n. 119905 (Prot. Arpae n. PG/2019/197163 del 23.12.2019), il successivo aggiornamento della stessa inviato con nota in data 24.02.2020, Prot. n. 18561 (Prot. Arpae n. PG/2020/29625 del 25.02.2020) e la comunicazione trasmessa

dalla Società in data 10.03.2020, Prot. n. 24417 (Prot. Arpae n. PG/2020/38396 del 10.03.2020), riguardante lo Scolmatore S13;

PRESO ATTO della planimetria aggiornata, acquisita in data 25.02.2020, nella quale sono indicati e numerati gli scarichi dei seguenti scolmatori:

- Scolmatore S1 Via Cà Rossa, nel Condotto Gorgo;
- Scolmatore S2 Via M. della Neve, nel Condotto Gorgo;
- Scolmatore S3 Via Sansoni, nel Po Morto di Primaro;
- Scolmatore S4 Via Sansoni, nel Po Morto di Primaro;
- Scolmatore S5 Via Piganta, nel Condotto Pignola;
- Scolmatore S6 Via del Progresso, nel Po Morto di Primaro;
- Scolmatore S7 Via B. Partigiani, nel Po Morto di Primaro;
- Scolmatore S8 Via Ravenna, nel Condotto Pignola;
- Scolmatore S9 Via Frasbalda, nel Diversivo Rocca;
- Scolmatore S10 Via Spinazzino, nello Scolo Vallicelle;
- Scolmatore S11 Via Spinazzino, nello Scolo Vallicelle;
- Scolmatore S12 Via G. Moggi, nello Scolo Vallicelle;
- Scolmatore S13 Via Masi, nello Scolo Livelli;
- Scolmatore S14 Via Rottole, nello Scolo Riazzo Cervella;
- Scolmatore S15 Via Spinazzino, nel Fosso di campagna;
- Opera di Presa S16 Via Frasbalda, nello Scolo Bosco dell'Oppio;

e gli scarichi delle seguenti acque meteoriche:

- Scarico di Via Masi (scarico SC1) nel fosso di campagna;
- Scarico di Via Masi (scarico SC2) nel fosso di campagna;
- Scarico di Via Ascoli Max Mosè (scarico SC3) nel fosso di campagna;
- Scarico di Via Carlo Urbani (scarico SC4) nello Scolo Valle;

- Scarico di Via Carlo Urbani (scarico SC5) nello Scolo Valle;
- Scarico di Via Strozzi (scarico SC6) nel fosso di campagna;
- Scarico di Via Rossegolina (scarico SC7) nell'AllacciantePallarano-Valle;
- Scarico di Via Nenci Enzo (scarico SC8) nel Po Morto di Primaro;

VERIFICATO che nella succitata D.G.R. n. 569/2019, risulta che l'agglomerato di San Bartolomeo in Bosco-Gaibanella-Fossanova San Marco con cod. AFE0059, ha una consistenza di 3.860 A.E.;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti di A.U.A. succitati e s.m.i.;

CONSIDERATO in particolare che, come risulta dalla precedente istruttoria l'impianto di depurazione di Gaibanella, autorizzato con la precedente A.U.A. ha una potenzialità di 6.000 A.E. e caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 152/06, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000;

PRESO ATTO che nell'istanza di modifica in oggetto vengono dichiarati 4.365 A.E. totali;

PRESO ATTO della nota trasmessa da HERA S.p.A., Prot. n. 32200 del 27.03.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/50064 del 28.03.2019, con cui ha comunicato che la rete fognaria dell'agglomerato di San Bartolomeo in Bosco, il cui scarico era autorizzato con A.U.A. n. DET-AMB-2017-6200 del 20.11.2017, è stata collegata alla rete che recapita al depuratore delle acque reflue urbane di Gaibanella, Via Pignola e che il depuratore di San Bartolomeo in Bosco è stato dismesso in data 19.03.2019;

RITENUTO, per quanto sopra detto, che con il presente provvedimento si debba revocare l'A.U.A. n. DET-AMB-2017-6200 del 20.11.2017, adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara alla Società HERA S.p.A., per l'esercizio dell'attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico relativamente all'impianto ubicato nel Comune di Ferrara, località san Bartolomeo in Bosco, Via Spinazzino n. 57;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che la Ditta HERA S.p.A., con nota inviata via PEC in data 08.04.2020 con Prot. n. 32757 acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/52555 del 08.04.2020, ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01190292095985 del 29.10.2019, assieme al presente atto;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società **HERA S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, codice fiscale/partita IVA n. 04245520376 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località **Gaibanella**, Via Pignola – **Codice Agglomerato AFE0059**, per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara, atto n. 2051 del 09.04.2015, come modificata con atto di modifica non sostanziale adottato da Arpae n. DET-AMB-2018-3262 del 26.06.2018.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario autorizzato, dell'impianto di depurazione di Gaibanella, Via Pignola, che confluisce nel corpo idrico superficiale Condotto Pignola, è quello contrassegnato con il n. "1", nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "1"**;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nelle planimetrie unite a questo atto quali parti integranti sotto le voci **Allegato "1"** e **Allegato "2"**;
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla "**Tabella 1**" (intesi come concentrazione) e dalla "**Tabella 3**", dell'**Allegato 5**, alla Parte Terza, del D.Lgs n. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "**C**";
4. Lo scarico dell'impianto di depurazione deve **rispettare il limite di 5.000 UFC/100 ml**, del parametro **Escherichia coli**, solo per il periodo che va dal **15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno**;
5. Al di fuori del periodo succitato, potrà essere sospesa la disinfezione. Il gestore dovrà comunque tenere efficiente il sistema di disinfezione anche nel restante periodo di non utilizzo, che dovrà attivarsi in caso di esplicita richiesta da parte degli Enti;
6. Gli scarichi fognari delle reti bianche, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "2"**, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche;
7. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata. I dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara;
8. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei casi ivi previsti;

9. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
10. Gli scaricatori di piena, indicati dalle planimetrie allegare al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "2"**, a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nei corpi idrici ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco;
11. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol;
12. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
13. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: **qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto;**
14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

15. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
16. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
17. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
18. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
19. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto;
20. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla;
21. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
22. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Ferrara;
2. Qualora non ancora effettuata, in condizione di impianto a regime, dovrà essere presentata al Comune di Ferrara valutazione di impatto acustico in corrispondenza del perimetro dell'impianto e degli eventuali ricettori presenti nella zona;
3. Nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possano determinare un aggravio del rumore generato, dovrà essere presentato al Comune di Ferrara apposita valutazione previsionale di impatto acustico.

Si precisa che nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ed eventualmente fornire ulteriori prescrizioni.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte di Arpae alla Società HERA S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Ferrara, atto n. 2051 del 09.04.2015 e il successivo atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2018-3262 del 26.06.2018, adottato da Arpae.

Il presente provvedimento contestualmente **revoca**, dalla data di rilascio da parte di Arpae alla Società HERA S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-6200 del 20.11.2017, adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara alla stessa HERA S.p.A., per l'esercizio dell'attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico relativamente all'impianto ubicato nel Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, Via Spinazzino n. 57.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto

previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'Arpae una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte di Arpae.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01190292095985 del 29.10.2019, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso alla Società HERA S.p.A., al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**